

# **"ASSOCIAZIONE DOM FRANCO"**

**ONLUS**

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 11/08/1991 n°266)



**Associazione  
Dom Franco**  
O.N.L.U.S.  
[www.associazionedomfranco.it](http://www.associazionedomfranco.it)

## ***STATUTO SOCIALE***

**Testo aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria dei soci di data 14 aprile 2007.**

### **Art. 1 – Costituzione**

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Dom Franco".
2. L'Associazione ha sede in Trento, via Belenzani n° 53.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Eventuale cambiamento della sede non comporta modifica statutaria.

### **Art. 2 - Natura e limiti**

1. L'Associazione Dom Franco è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Legge n° 266/91 nonché delle altre leggi statali e provinciali.

### **Art. 3 – Statuto**

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell' Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste all'articolo 11.

### **Art. 4 – Scopi**

L'Associazione Dom Franco persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale e non persegue scopi di lucro. Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse. Non distribuisce, tra gli associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza. Impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Essa fa specifico riferimento alla linea di pensiero e di prassi di Dom Franco Masserdotti, particolarmente attenta alla crescita integrale (spirituale e sociale) delle classi più deboli della società in generale e del mondo impoverito in particolare.

### **Art. 5 – Attività**

1. Le attività principali dell'Associazione sono:
  - sostenere e promuovere iniziative e progetti nell'ambito del Sud del mondo, con particolare riferimento al Brasile, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni;

- valorizzare e partecipare ad iniziative di solidarietà sociale, civile e culturale in genere, con particolare riferimento a quelle rivolte alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle problematiche socio-economiche delle aree povere del mondo;
- fungere da referente per singoli o gruppi nel mantenere vivo il pensiero di Dom Franco e nel far convergere risorse verso progetti programmati.

### **Art. 6 – Aderenti**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e ne fanno formale richiesta al fine dell'iscrizione nel registro dei soci.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Spetta al Direttivo l'ammissione di nuovi soci. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile in Assemblea.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - per seri motivi di contrasto con le finalità dell'Associazione e delle sue attività. In tal caso l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta alla valutazione dell'Assemblea alla prima riunione utile.
4. Su proposta del Consiglio Direttivo possono essere ammessi, in qualità di soci onorari, persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'Associazione.

### **Art. 7 - Diritti degli aderenti**

1. Tutti gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a eleggere gli Organi dell'Associazione, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Essi hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

### **Art. 8 - Obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

3. Gli aderenti sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 – Organi**

1. Sono organi dell' associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

### **Art. 10 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o a richiesta di un quinto degli aderenti.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, e-mail o fax).

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

### **Art. 11 . Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei presenti (modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione).

3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

4. L'Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 . Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. Raccoglie le richieste di adesione e cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci.
5. Nomina il Segretario Tesoriere fra i propri membri.
6. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo effettua le cooptazioni necessarie fra gli iscritti all'Associazione sottoponendole per ratifica alla prima Assemblea utile.
7. I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico gratuitamente.

## **Art.13 – Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei presenti. Presiede il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione e può affidare deleghe ai membri del Consiglio Direttivo per il buon andamento dell'attività.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o - in subordine - dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
5. Il Presidente svolge il proprio incarico gratuitamente.

## **Art. 14 - Risorse economiche**

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà raccogliere fondi mediante:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati o di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività commerciali e produttive marginali nel rispetto della normativa vigente.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Rendiconto**

1. Compete al Consiglio Direttivo la stesura del rendiconto e la predisposizione dei programmi di attività.
2. Il rendiconto dell'Associazione e il programma di attività sono annuali e vengono approvati dall'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 16 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 11. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

#### **Art. 17 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di volontariato.